

Codice A1103A

D.D. 5 giugno 2025, n. 653

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F. 32PAR/2020, Acc. 509/2025 - 507/2025).



ATTO DD 653/A1103A/2025

DEL 05/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F. 32PAR/2020, Acc. 509/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 130766 del 14/12/2020 dall'Ente Aree Protette dell'Appennino Piemontese, a carico del Sig. *omissis* (cod. fisc. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. 26/20 del 12/07/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente di cui sopra, per i fatti avvenuti nel Comune di Carrega Ligure (AL) - Loc.tà Monte Antola - Monte Legnà, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

violazione dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 32/1982 relativo al divieto di transito su strade interdette da comuni o province per motivi di tutela ambientale o sicurezza stradale; in quanto lungo il sentiero escursionistico n. 200 (inserito nel catasto regionale ai sensi della L.R. 12/10), verso il monte Carmo, sul versante piemontese, gli accertatori fermavano un gruppo di circa 15 motociclisti con moto da trial, che stavano scendendo dal monte percorrendo il citato sentiero. I motociclisti sono stati fermati dalla guardia ed informati sul divieto di transito con mezzi motorizzati in quell'area; vista la posizione poco agevole, dovuta alla pendenza del crinale, le persone sono state inviate dalla stessa guardia a spostarsi ad un centinaio di metri più in basso su di un colle, per poterle successivamente identificare, ma le stesse di propria iniziativa hanno invertito la marcia e sono ritornate sul monte senza farsi identificare, per discendere sull'altro versante e dirigersi nei boschi in Provincia di Piacenza da dove erano provenuti. Le moto erano tutte prive di targa e la maggior parte dei conducenti indossava una maglia gialla a maniche lunghe riportante il logo della Protezione Civile della "Regione Lombardia - Volontariato", mentre una minoranza indossava normali abiti sportivi da motociclista. In seguito, l'accertatore, ricevuta la segnalazione dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino piemontese per quanto avvenuto, ha effettuato indagini ed accertamenti agli atti, appurando che il gruppo di motociclisti in questione appartiene al *omissis*. Dalle indagini svolte dall'Ente accertatore, si evince che, fra le persone del gruppo vi era il trasgressore soparacitato, *omissis*, che sentita la sua dichiarazione (art. 351 C.P.P.) in data 12/10/2020, confermava che in data 12/07/2020, si trovava col gruppo trial di

Protezione Civile in quella località in veste di conoscitore della zona ed accompagnatore; il trasgressore è iscritto al motoclub "omissis, ma non al Gruppo di Protezione Civile impegnato in tale attività:

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti dello stesso;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che l'interessato non ha presentato nei termini scritti difensivi nè istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 11, c. 1, della L.r. n. 32/82, come sanzionato dall'art. 38 c. 1, lett c) della medesima legge, ancora vigente nella sua parte sanzionatoria, "*per la quale è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120, 00 ad euro 360,00*;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	509/2024	Sanzione
39580/2025	507/2024	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, ed euro 10,61 per spese di notifica;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* - cod. Ben. 392707, in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **210,61**, di cui 200,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti